




MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPrensIVO "Don F. Mottola" di TROPEA
Centro Territoriale per la Formazione e l'Istruzione degli Adulti



Tropea, 21 settembre 2021

AI DSGA

All'Ufficio personale

Oggetto: precisazioni ulteriori alle direttive di massima. Modalità di conferimento supplenze

Come da direttive di massima dell' 8 settembre 2021 e del 15 settembre 2021, si condividono ulteriori disposizioni urgenti finalizzati alla tempestiva individuazione dei supplenti per l'erogazione del pubblico servizio d'istruzione.

Riferimenti normativi

C.M. 25089 del 6 agosto 2021(Circolare delle supplenze)

O.M.60 del 10 luglio 2020 art.2 e 1

L. 13 luglio 2015, n.107

DM n. 242 del 30.7.2021.

Al fine di assicurare il corretto andamento delle operazioni di conferimento delle supplenze al personale docente, si ritiene preliminarmente utile richiamare le recenti innovazioni normative intervenute in materia.

L'O.M 60/2020 distingue tre tipologie di supplenza:

- a) Supplenze su posto vacante e fino al 31 agosto sono assegnate da assegnate da GPS a cura degli uffici scolastici territoriali
- b) Supplenze su posti non vacanti ma liberi per tutto l'anno fino al 30 giugno sono assegnate da assegnate da GPS a cura degli uffici scolastici territoriali
- c) Supplenze brevi e hanno termine con il rientro del titolare che viene sostituito e sono conferite dal Dirigente scolastico dalle GI

Le supplenze delle tipologie a) e b) possono essere conferite dal dirigente scolastico nei seguenti casi:

- 1) **le GPS risultano esaurite e residuano ancora posti.** I Dirigenti scolastici

procedono alle nomine che sono definitive e hanno termine secondo la tipologia del posto (31 agosto se vacanti, 30 giugno se non vacanti ma disponibili)

- 2) **l'Ufficio territoriale non ha ancora terminato le nomine da GPS ma esiste la necessità di nominare il supplente per garantire nel frattempo l'attività didattica agli alunni** i cui contratti di supplenza breve che avranno specifica clausola risolutoria, si risolveranno al momento della presa di servizio del supplente nominato da GPS.
- 3) **Spezzoni fino a 6 ore nella secondaria di I grado non assegnate come ore aggiuntive a docenti già in servizio nella scuola**

O.M.60, art.2, comma 2: Copertura delle Cattedre e posti di insegnamento con personale dell'organico dell'autonomia

I posti di insegnamento all'esito delle operazioni di assunzione in ruolo sono coperti prioritariamente, con particolare riferimento alle ore di insegnamento curricolare, dai docenti dell'organico dell'autonomia in possesso di specifica abilitazione o di specializzazione (**art.1, comma 5, L.107/2015**). I Dirigenti scolastici possono anche utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso di titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina ovvero di percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, nel caso di assenza di aspiranti in possesso di abilitazione nelle varie graduatorie (**art.1, comma 79, L.107/2015**). Successivamente si scorrono le graduatorie di istituto e, in assenza di candidati si scorrono le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorietà reso a tale fine disponibile dal sistema informativo All'atto dell'esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico si avvale di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD.

Le domande di messa a disposizione (MAD) devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente nell'istanza. Qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati. In ogni caso, le domande di messa a disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall'ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall'articolo 14. Si richiama quanto previsto all'articolo 8 dell'Ordinanza: l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate. Al termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha

effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili per i titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020 convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente quanto accertato, per i conseguenti adempimenti richiamati nella medesima ordinanza.

CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI

Nella scuola secondaria di I grado, in applicazione dell'art.22, comma 4, Legge 448/2001, il Dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive fino ad un massimo di ventiquattro ore settimanali e con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 settimanali **che non concorrono a costituire cattedre o posti orario**, ai docenti dell'autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione o, in subordine, del titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina (**O.M.60, art.2, comma 3**). In assenza di personale disponibile o in possesso dei requisiti richiesti si scorrono le graduatorie di istituto. In assenza di candidati si scorrono le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniori età. Il Dirigente scolastico **può avvalersi** di quanto disposto dall'art.22, comma 6 della L.448/2001 (possibilità di sostituire il personale assente le proprie risorse di personale docente, anche i limiti temporali previsti dalle norme vigenti e fino ad un massimo di 15 giorni – disposizione valida esclusivamente **per la scuola secondaria di I e II grado**).

Assenze brevi fino a 10 giorni

O.M.60, art.13, comma 16: la L.107/2015 (art.1, comma 85) prevede che per la copertura delle **assenze brevi fino a 10 giorni** il Dirigente scolastico possa ricorrere all'organico dell'autonomia, anche in gradi diversi da quello di titolarità. Tale disposizione ha ormai *carattere residuale* dopo la sottoscrizione del CCNL 2016/18 che all'art.28, comma 1, prevede che il Collegio dei Docenti, ad inizio anno scolastico, deliberi le modalità di utilizzo delle ore di organico dell'autonomia, **rendendo utilizzabili per le sostituzioni solo le ore non programmate nel PTOF che non siano state destinate ad attività di potenziamento dell'offerta formativa e alle attività di tipo organizzativo.**

O.M.60, art.13, comma 14: la Legge 190/2014, art.1, comma 333, infine, prevede che **ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa**, a decorrere dal 1° settembre 2015, i Dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi al personale docente per il primo giorno di assenza, fatte salve la tutela e la garanzia dell'offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi. (vedi anche nota 2116 del 30 settembre 2015). In assenza di personale disponibile o in possesso dei requisiti richiesti si scorrono le graduatorie di istituto in assenza di candidati si scorrono le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di

viciniorietà reso a tale fine disponibile dal sistema informativo. All'atto dell'esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico si avvale di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA . I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio ed entro il limite orario massimo previsto dal CCNL. Le ore da considerare per l'adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali. A tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un' ora di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore. Qualora a seguito della copertura totale dell'organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13, comma 17, dell'Ordinanza. In proposito, in fase di convocazione dalle graduatorie di scuola primaria ai fini della lingua inglese, sarà precisato che l'aspirante è convocato per la lingua inglese e, quindi, dovrà essere in possesso di uno dei titoli indicati nel comma 17 dell'articolo 13 dell'ordinanza ministeriale. L'aspirante dovrà fornire il titolo in suo possesso e l'istituzione scolastica verificherà, in sede di accettazione della nomina, il suddetto titolo.

Per gli strumenti il cui insegnamento è presente anche nella scuola secondaria di I grado (A-56) si utilizzano le graduatorie dei relativi strumenti . Per gli altri strumenti si utilizzano nell'ordine:

- - Le graduatorie della A-56 (delle scuole viciniori) interpellando solo i docenti in possesso del diploma dello specifico strumento;
- - Le graduatorie della A-29 (delle scuole viciniori) interpellando solo i docenti in possesso dello specifico strumento;
- - Le graduatorie della A-30 (delle scuole viciniori) interpellando solo i docenti in possesso dello specifico strumento.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Si ricorda che dal 01 settembre 2017 è entrato in vigore il sistema di qualificazione professionale stabilito dall'Intesa di cui al D.P.R. 20 agosto 2012, n. 175, che prevede, tra l'altro, il possesso di titoli di studio ecclesiastici per poter accedere all'insegnamento della religione cattolica. Qualora l'Ordinario diocesano non disponga di un numero sufficiente di docenti qualificati per soddisfare tutto il fabbisogno orario nel territorio di sua competenza, stante l'esigenza prioritaria di assicurare il servizio, si potrà ricorrere a personale docente non ancora in possesso dei titoli di qualificazione

previsti dal citato D.P.R. 175/12, purché inserito nei previsti percorsi formativi. Tali docenti, ancorché impiegati su posti effettivamente vacanti e disponibili, dovranno essere assunti con contratti dal 01 settembre sino al termine delle lezioni. Ove poi il titolo di studio richiesto sia conseguito entro il 31 dicembre 2021, potrà darsi corso alla trasformazione del contratto in incarico annuale. Ove al contrario il titolo sia conseguito oltre tale data, quest'ultimo potrà essere fatto valere in termini contrattuali solo a far data dal 01 settembre 2022.

Proroga del contratto. O.M.60, art.13, comma 11 Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo o da giorno libero o da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Conferma del contratto. O.M.60, art.13, comma 12: Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente in servizio; il contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

Pagamento del periodo di sospensione delle lezioni CCNL 2006/09, art.40, comma 3: Nel caso in cui il titolare si assenti, in un'unica soluzione, a decorrere da una data anteriore di almeno 7 giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare. Ai sensi dell' art.2109, comma 1, Codice civile le domeniche, le festività infrasettimanali nonché il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nel caso di completamento di tutto l'orario settimanale ordinario il supplente ha diritto al pagamento della domenica.

Il docente in servizio per una supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha, comunque, **facoltà di lasciare tale supplenza** per accettarne una annuale o al termine delle attività didattiche. (O.M.60, art.14, comma 2)

Completamento (O.M.60, art.13, commi 20 – 22). Il docente, cui è stata conferita una supplenza ad orario ridotto **per assenza di posti interi** conserva titolo, **in relazione alle posizioni occupate nelle graduatorie**, a conseguire il completamento di orario, esclusivamente in una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento. Il completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle disponibilità, salvaguardando l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno. Il completamento può avvenire con rapporti di lavoro diversi per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio. Per il personale della scuola secondaria il completamento può avvenire sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a classi di concorso diverse (di primo e di secondo grado). Il completamento può avvenire nel rispetto del criterio della facile raggiungibilità con il massimo di tre istituzioni scolastiche e due comuni (per tutti i gradi scolastici). Il completamento può realizzarsi, tenendo conto dei sopra elencati limiti, anche tra scuole statali e non statali. Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro

contemporanei per il completamento dell'orario di servizio, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nella scuola possono essere prestate nel medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità (docenti ed ATA).

Assenze dei docenti impegnati sui posti del potenziamento (O.M.60, art.13, comma 15) Le assenze dei docenti impegnati sui posti del potenziamento introdotti non possono essere coperte con supplenze temporanee a eccezione delle ore di insegnamento curricolare eventualmente assegnate al docente nell'ambito dell'orario di servizio contrattualmente previsto. In ogni caso, per la copertura di tali ore si applicano prioritariamente le modalità di sostituzione indicate ai commi 9, 10, 11 e 16 dell'art.13 dell'O.M. 60 (vedi anche art.1, comma 95, L.107/2015).

Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata O.M.60, art.14, comma 1, lettera b): limitando l'esame alle **graduatorie di istituto**, il diniego ad una proposta di assunzione a tempo determinato comporta effetti con riferimento all'anno scolastico in corso. In dettaglio:

- -la **rinuncia** ad una proposta di nomina, ovvero alla proroga/conferma di una supplenza, comporta, **esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta della supplenza**, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, **la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento**. Anche la mancata risposta nei termini previsti, essendo considerata rinuncia, comporta la medesima sanzione;
- la **mancata assunzione in servizio** dopo l'accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
- l'**abbandono del servizio** comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

O.M.60, art.14, comma 2: il personale che sia in servizio per una supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto (breve) ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne una al termine delle attività didattiche o annuale sia da GPS che da G.I. A tal fine è stata emanata la precisazione della Direzione Generale del Personale del Ministero n. 28725 del 21 settembre 2020.

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA

L'articolo 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell'attività didattica. Ai fini predetti si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001, n.75. Si sottolinea che, solo in

caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate, dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle GI. L'accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell'attività didattica non preclude all'aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche. L'art. 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che, per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. A tale riguardo, si reputa utile rammentare che il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo. Si richiama, infine, l'attenzione sul fatto che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del citato DM, nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità. Per quanto riguarda, invece, la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell'art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430. Si precisa, a tal proposito, che permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall'art. 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016. Pertanto i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Tale divieto è parzialmente derogato dall'art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza. E' prevista la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di cui all'art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000, n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio. **Per il profilo di DSGA**, infine, la copertura di eventuali posti disponibili e/o vacanti in sedi normo-dimensionate, si provvede secondo le modalità dell'art. 14 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli aa.ss. 2019/20-21/22. All'esito della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, attualmente in corso di espletamento, laddove dovessero residuare dei posti, verranno fornite specifiche e separate indicazioni per il conferimento di eventuali supplenze.

DISPOSIZIONI COMUNI

Per effetto di quanto disposto dall'art. 41 del CCNL, i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine. La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. E' inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc...). Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. Si ricorda inoltre quanto disposto dall'art. 40, comma 3, e dall'art. 60, commi 1 e 2, del CCNL 29/11/2007, *secondo cui qualora il titolare "...si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo. Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nel caso di completamento di tutto l'orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, del codice civile*

CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME

Il C.C.N.L. 2006-2009 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l'art. 25, comma 6, e l'art. 39, con particolare riguardo al comma 3, relativamente al personale docente ed educativo, e gli articoli 44, comma 8, 51 e 58 relativamente al personale ATA. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 73 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008. Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica. Si precisa che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35. Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.

PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA

Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell'ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria. Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico. Con l'occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica. Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all'art. 21, e al comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell'Ufficio competente, per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.

ASSUNZIONE PERSONALE AVENTE DIRITTO ALLA RISERVA DEI POSTI

Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali, nonché del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti. Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente ed educativo beneficiario delle riserve di cui alla legge n. 68/99, le SS.LL. vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell'allegato A, istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo, punto A8: "*Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell'11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica...*". Analoghe disposizioni valgono per il personale ATA. Ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei candidati riservisti devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale.

Si richiama, inoltre, l'attenzione delle SS.LL. sull'obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa di cui all'art. 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano

deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all'art. 1, c. 2, della L. n. 407/98.

CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITA' ALL'IMPIEGO E DOCUMENTAZIONE DI RITO

Si rammenta che l'obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all'impiego è stato abolito dall'art. 42 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013 n. 98. Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli artt. 46, 71, 72, e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni.

PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità che le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze (disponibilità dei posti e successive variazioni) siano pubblicate sul sito istituzionale di ciascun Ufficio.

Con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

Il dirigente scolastico

Prof. Francesco FIUMARA

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93)